

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO FRATELLO
AVV. FRANCESCO LO PRESTI
Via E. Amari n. 76
90139 Palermo - Telefax 091324850
PEC: carlofratello@pecavvpa.it - francescolopresti@pecavvpa.it

original
di notifica
con urgenza
Urgente
cef

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA REGIONE LAZIO - ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI DECLARATORIA DI

INCOMPETENZA TERRITORIALE EX ART. 15 c. 4 C.P.A.

Dei sigg.ri **Lorefice Nunzio** nato a Catania il 5.12.89 CF LRFNNZ89T05C351F, **Finocchiaro Antonio** nato a Catania il 11.7.85 CF FNCNTN95L11C351M, **Greco Maria Cristina Anna** nata a Catania il 11.3.86 CF GRMCMR86C51C351Q, **Paradiso Daniele** nato a Catania il 3.5.90 CF PRDDNL90E03C351I, **Paradiso Massimiliano** nato a Catania il 3.3.88 CF PRDMSM83C03C351M, **Principato Francesca** nata a Catania il 10.2.83 CF PRNFNC83B50C351F, tutti elett.te dom.ti in Roma, via Taro 25, presso lo studio dell'Avv. Giulia Lo Presti e rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Fratello, C.F. FRTCRL75M15G273O e Francesco Lo Presti, CF LPRFNC86L10G273G, giusta mandato in calce, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 091-324850 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata carlofratello@pecavvpa.it.

- ricorrenti -

CONTRO

- Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore p.t. con sede in Catania, Piazza Università 2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI

del

- Faia Claudio, dom.to in Contrada Borgonovo, Via On. Pio La Torre, 9 - 95034 Bronte (CT)

- controinteressato non costituito -

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

CON L'ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE ATTA A

SALVAGUARDARE IL DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE ISCRITTA

AL CORSO DI LAUREA

- del Decreto Rettoriale prot. n. 13626 del 7.2.2014 dell'Università degli Studi di Catania di
indizione del bando di concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato della
Scuola di Medicina e Chirurgia – A.A. 2014/2015 e del successivo Decreto di rettifica prot. n.
31919 del 17.3.2014

- della graduatoria unica del concorso e del relativo Decreto di approvazione, per
l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per
l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12.5.2014 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it,
relativa alla Università di Catania, nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre
l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi;

- dei successivi scorrimenti di graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei
ricorrenti;

- dei verbali della Commissione del Concorso dell'Università di Catania e dei verbali di
settore ove i ricorrenti hanno svolto la prova di ammissione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale

PREMESSO

- Che con ricorso ritualmente notificato in data e successivamente depositato, unitamente al fascicolo di parte, presso la segreteria del T.A.R. Sicilia sede di Catania il 2.7.2014, rubricato al n. 1746/2014 R.G., gli odierni ricorrenti impugnavano, oltre agli atti in epigrafe meglio specificati, la graduatoria unica del concorso e relativo Decreto di approvazione per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015, relativamente all'Università di Catania, nella parte in cui gli stessi risultavano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi al corso e ai successivi scorrimenti, nonché ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

- che, in particolare, a fondamento delle proprie pretese, i ricorrenti deducevano, in primis, la violazione e falsa applicazione del principio di segretezza della prova, violazione e falsa applicazione del d.m. 85/2014 e dell'allegato 1, violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost., nonché violazione della regola dell'anonimato nei concorsi e dei principi della trasparenza e par condicio dei concorrenti, e ciò in ragione del fatto che - come dimostrato dalla documentazione prodotta e come ormai pacificamente acclarato e confermato dalle numerose sentenze rese dai diversi Tribunali Amministrativi del Paese nonché dagli organi supremi della giustizia amministrativa, Consiglio di Stato e Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che si sono pronunciati su identica fattispecie - le concrete modalità di svolgimento delle prove selettive unitamente alla circostanza dell'apposizione su tutti i moduli d'esame consegnati ai candidati (modulo anagrafica, modulo risposte, secondo modulo risposte e modulo domande) di un codice a barre con sotto un codice identificativo alfanumerico, consentivano di risalire all'identità di ciascuno di essi con conseguente rilevante violazione del principio dell'anonimato e possibilità, quanto meno in astratto, dell'alterazione dei risultati della prova;

- che, a sostegno del predetto gravame, i ricorrenti deducevano, come secondo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del d.m. 85/2014 e delle norme ivi richiamate, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. nonché della regola della trasparenza e par condicio dei concorrenti, e ciò in ragione del fatto che il bando di concorso adottato dall'Ateneo resistente - cui per espressa previsione ministeriale è stata demandata la definizione delle modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, al precipuo fine di evitare scambi di plichi o veri e propri scambi di identità tra i candidati - nella fattispecie si era limitato a prevedere che l'identità dei candidati venisse accertata solo ed esclusivamente al momento dell'ingresso in aula e non anche, come sarebbe stato corretto fare, al termine della prova, determinando così il concreto rischio di scambi di plichi o di identità tra candidati con conseguente grave violazione della trasparenza e par condicio nei concorsi pubblici;

- che, pertanto, con il predetto ricorso, facendo leva sugli innumerevoli precedenti della giurisprudenza amministrativa, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato il proprio diritto di essere ammessa, anche in soprannumero, al Corso di laurea in questione concludendo, conseguentemente, per la condanna delle Amministrazioni intimato all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, previa sospensione e adozione in via cautelare di ogni misura idonea a garantire tale diritto;

- che nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 la causa veniva trattenuta per la decisione;

- che con ordinanza n. 2578/14 depositata in data 8.10.2014, il T.A.R. Sicilia di Catania, accogliendo l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa erariale, declinava la propria competenza in favore di quella del T.A.R. centrale del Lazio, rilevando che *“la controversia concerne un atto statale (ossia la graduatoria unica nazionale n.d.r.) i cui effetti non sono limitati ad un ambito territoriale regionale e per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 13 cod. proc. amm., è inderogabilmente competente il TAR Lazio, sede di Roma”*;

- che,
c.p.a.

insiste

impug

stessi

- che,

Tribu

e al

Clauc

- che

ricors

si tra

Dei si

Catan

GRCL

Mass

10.2.3

Magr

Avv.ti

mana

proce

carlo

- Uni

ope l

- che, pertanto, è intenzione dei ricorrenti riassumere il giudizio ex art. 15, comma 4, c.p.a. innanzi al T.A.R. Centrale del Lazio, sede di Roma, indicato come competente, insistendo nel gravame e nella richiesta preliminare di sospensione del provvedimento impugnato e adozione di ogni idonea misura cautelare atta ad assicurare il diritto degli stessi di essere iscritti al corso di laurea prescelto;

- che, a tal fine, i ricorrenti, con il presente atto, si costituiscono in giudizio dinanzi a codesto Tribunale Amministrativo, notificando il presente ricorso all'Università degli Studi di Messina e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, resistenti, ed al sig. Faia Claudio, controinteressato;

- che per l'effetto, i ricorrenti ripropongono in questa sede tutte le doglianze già dedotte col ricorso di primo grado presentato innanzi al T.A.R. Catania, il cui contenuto ad ogni buon fine si trascrive integralmente qui di seguito:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA REGIONE SICILIA – CATANIA

RICORSO

Dei sigg.ri Loreface Nunzio nato a Catania il 5.12.89 CF LRFNNZ89T05C351F, Finocchiaro Antonio nato a Catania il 11.7.85 CF FNCNTN95L11C351M, Greco Maria Cristina Anna nata a Catania il 11.3.86 CF GRMC86C51C351Q, Paradiso Daniele nato a Catania il 3.5.90 CF PRDDNL90E03C351I, Paradiso Massimiliano nato a Catania il 3.3.88 CF PRDMSM83C03C351M, Principato Francesca nata a Catania il 10.2.83 CF PRNFNC83B50C351F, tutti elett.te dom.ti in questa via Ronchi 12, presso l'Avv. Giovanna Magnano San Lio - Studio Legale Avv. Scelfo e rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Fratello, C.F. FRTCRL75M15G273O e Francesco Lo Presti, CF LPRFNC86L10G273G, giusta mandato in calce, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 091-324850 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata carlofratello@pecavvpa.it.

CONTRO

- Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore p.t. con sede in Catania, Piazza Università 2 e dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania, Via Vecchia Ognina 149

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., dom.to ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Catania, Via Vecchia Ognina 149

E NEI CONFRONTI

del sig.

- Faia Claudio, dom.to in Contrada Borgonovo, Via On. Pio La Torre, 9 - 95034 Bronte (CT)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

CON L'ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE ATTA A SALVAGUARDARE IL DIRITTO DEI RICORRENTI AD ESSERE ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA

- del Decreto Rettoriale prot. n. 13626 del 7.2.2014 dell'Università degli Studi di Catania di indizione del bando di concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato della Scuola di Medicina e Chirurgia – A.A. 2014/2015 e del successivo Decreto di rettifica prot. n. 31919 del 17.3.2014

- della graduatoria unica del concorso e del relativo Decreto di approvazione, per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata in data 12.5.2014 sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, relativa alla Università di Catania, nella parte in cui i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammessi;

- dei successivi scorrimenti di graduatoria, nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;

- dei verbali della Commissione del Concorso dell'Università di Catania e dei verbali di settore ove i ricorrenti hanno svolto la prova di ammissione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale

PREMESSA IN FATTO

In data 08.04.2014 i ricorrenti sostenevano l'esame di ammissione al corso di laurea in Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015 svoltosi presso l'Ateneo di Catania.

In esito alla valutazione delle rispettive prove di esame, gli stessi risultavano collocati in graduatoria in posizione non utile e comunque non idonea all'ammissione al predetto Corso di Laurea, come da documentazione, che si allega, comprovante l'effettiva partecipazione ed il punteggio riportato.

La prova di esame prevedeva, una volta identificati i candidati e consentito l'accesso all'aula, la consegna, a mente di quanto previsto al punto 7 dell'allegato n. 1 al DM 85/2014, di un plico contenente:

“a) una scheda anagrafica, con un codice a barre di identificazione univoca (e null'altro, ndr);

b) i quesiti relativi alla prova di ammissione (con impresso il codice a barre di cui sopra, ndr);

c) due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sulla scheda anagrafica;

[illegible]

b) il modulo risposte

Unitamente alla scheda anagrafica, ad ogni candidato veniva, pertanto, consegnato il modulo risposte con codice identificativo (a barre e alfanumerico) corrispondente a quello indicato nella prima, e ciò al fine di garantire, anche se soltanto ex post, la possibilità di associare, esaurita la fase di correzione, il modulo al rispettivo candidato.

La scheda anagrafica, una volta compilata e comunque prima dell'effettivo inizio della prova, doveva essere riposta all'interno di una busta appositamente fornita dall'Ateneo (e comunque non prevista nel DM) che veniva chiusa (ma non sigillata) e tenuta sul banco fino alla conclusione.

Una volta conclusa la prova di esame, ciascun candidato inseriva il proprio modulo risposte all'interno della busta di cui al punto e), con il solo codice identificativo visibile dall'esterno, attraverso la finestrella trasparente collocata sulla stessa busta, la quale veniva sigillata e consegnata ai commissari, che come detto non effettuavano alcun controllo sulla effettiva paternità dell'elaborato.

Solo dopo il plico veniva inviato presso il CINECA, ente preposto alla correzione dell'elaborato che sarebbe dovuta avvenire in maniera anonima.

Il modulo domande, il modulo risposte non utilizzato, entrambi contrassegnati dal medesimo codice identificativo assegnato allo studente, ed il materiale residuo dalla prova venivano invece inseriti nel plico APERTO, già contenente la busta non sigillata con al suo interno la scheda anagrafica, che veniva anch'esso consegnato in un secondo momento ai responsabili d'aula.

Sgombrate le aule ed esaurite le operazioni di chiusura della prova e quindi circa 4 ore dopo, tali ultimi plichi venivano finalmente sigillati e, comunque, trattenuti presso l'Ateneo in attesa di venire riaperti, solo una volta pervenuti dal CINECA i moduli corretti con relativa graduatoria sempre anonima.

E ciò al fine di consentire l'attribuzione, sempre e solo una volta esaurita la fase della correzione, in teoria sempre anonima, di un nominativo al relativo codice identificativo dell'elaborato.

Orbene, tale modus operandi e la graduatoria che ne è scaturita, così come le istruzioni contenute nei verbali delle Commissioni e sottocommissioni, del pari impugnati, e per l'effetto il conseguente diniego di ammissione ai corsi di Laurea, risultano apertamente illegittimi poichè in evidente contrasto con il principio di par condicio dei candidati, di imparzialità della Pubblica Amministrazione e trasparenza e comunque per i seguenti motivi.

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DM 85/2014 E DELL'ALLEGATO 1 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI CONCORSI E DEI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA E DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Nel caso di specie si è in presenza di una modalità di svolgimento delle prove selettive e di valutazione dei singoli elaborati che risulta viziata in radice, proprio perché consente, già di per sé stessa, di risalire attraverso il codice identificativo impresso sia nella scheda anagrafica che nel modulo risposte consegnato ai candidati, alla identità di ciascuno di essi attraverso un semplice raffronto tra l'una e l'altra.

E ciò in violazione del diritto all'anonimato inteso come non identificabilità dell'autore, prima dell'attribuzione del punteggio.

Un vizio genetico della procedura già più volte stigmatizzato dal TAR Palermo (con le sentenze nn. 121, 792 e 793 del 2014), nonché da altri Tribunali Amministrativi, Consiglio di Stato e CGA che, su fattispecie identiche, sono intervenuti con pronunce, tutte del medesimo tenore.

Secondo un ormai consolidatosi orientamento giurisprudenziale, infatti: "...la presenza di un codice a barre (con l'indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, rende in astratto possibile l'identificabilità dell'autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo alle operazioni di esame e valutazione dei questionari...Anche se l'attribuzione di punteggio alla prova è rigorosamente legata al numero di risposte esatte contenute nell'elaborato di ciascun candidato, l'anonimato dell'elaborato (cioè la non identificabilità dell'autore prima dell'attribuzione del punteggio) resta un valore tutelabile, soprattutto allo scopo di prevenire ed evitare eventuali manipolazioni dell'esito della prova. Tale valore è da ritenersi effettivamente tutelato dalle puntuali e minute prescrizioni contenute nelle vigenti disposizioni e norme di settore, che - quando sono integrate da disposizioni di auto-regolamento, come nel caso di specie - non consentono però, in via di principio, procedure tali da rendere

possibile a un qualsivoglia addetto alla vigilanza o membro della commissione di seguire la traccia dell'elaborato, identificandone l'autore, come avviene quando la tracciabilità sia consentita dall'identificazione del candidato mediante i codici a barre e numerico, riportati sia sulla scheda recante i dati anagrafici del medesimo (esibita sul banco durante la prova, per consentire alla vigilanza il controllo costante dell'identità del candidato), sia sul modello di questionario consegnato a ciascun candidato. E' appena il caso di aggiungere che la regola dell'anonimato dei concorrenti sia espressione di un più generale principio di garanzia dell'imparzialità amministrativa (cfr.: Cons. Stato II, 6.10.2011 n. 3672; T.a.r. Sardegna Cagliari I, 14.3.2012 n. 229; T.a.r. Sicilia I, 28.2.2012 n. 457; T.a.r. Toscana I, 27.6.2011 n. 1105, T.a.r. Molise sentenza n. 396/2013)

Il Consiglio di Stato con una recentissima pronuncia, la n. 4233 del 14.10.2013 ha stabilito : "è possibile ricavare con certezza che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato che le aveva elaborate."

Nel caso di specie, come detto, ad ogni singolo candidato è stato consegnato un plico contenente tutto il materiale previsto dal DM 85/2014, contrassegnato non solo da un codice identificativo a barre - come effettivamente prescritto dalla stessa normativa ministeriale al punto 7) dell'Allegato 1 - ma anche e soprattutto da un codice alfanumerico, come tale facilmente memorizzabile, sia dal singolo studente sia da chiunque (commissari e vigilanti) gravitasse all'interno dell'aula.

Una circostanza, quella relativa al codice alfanumerico, di cui pertanto i candidati acquisivano contezza solo al momento della prova.

Ma vi è di più!

Il codice identificativo alfanumerico impresso su tutta la predetta documentazione, corrispondeva allo username consegnato ad ogni singolo studente per l'accesso alla propria posizione sul sito www.accessoprogrammato.miur.it!

In tal modo, ogni candidato, già al momento dell'espletamento della prova, era in possesso del codice identificativo del proprio elaborato e, quindi, nella condizione di intercettare quest'ultimo prima della sua materiale correzione ed interferire, così facendo, nella relativa valutazione.

Non è superfluo, al riguardo, rilevare come anche il Consiglio di Stato, prima di emettere il parere n. 4233/2013 necessario per la decisione del ricorso straordinario proposto a suo tempo da alcuni studenti avverso la graduatoria del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed in

Odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2011/2012, presso l'Università di Palermo, avesse ritenuto necessario accertare, ai fini della valutazione della lesione potenziale dell'anonimato, che "a) che sul modulo di risposta non fosse in qualche nodo impresso l'username attribuito a ciascun candidato; b) che il foglio consegnato a ciascun candidato, contenente il codice identificativo della prova, l'indirizzo del sito web del MIUR e le chiavi personali per accedere all'area riservata del sito (username e password), non recasse elementi o dati atti ad identificare la prova del candidato; c) che tali elementi – ad eccezione del codice a barre – non fossero presenti nel modulo di risposta".

Una volta verificato, attraverso la visione della documentazione citata, **"che ciascuna prova reca impresso non solo il codice a barre, ma anche il codice identificativo del singolo candidato, numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova"**, la conclusione del supremo organo della Giustizia Amministrativa era scontata: **"si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l'aveva elaborate"** (Consiglio di Stato, parere n. 4233/2013).

Fermi restando i superiori e già troncanti rilievi, non è superfluo evidenziare come la possibilità di stabilire ex ante la paternità dell'elaborato, con ovvie conseguenze in termini di pericolo attuale e concreto di alterazione dei risultati al fine di favorire l'uno o l'altro dei candidati, sia stata di fatto riconosciuta anche a soggetti terzi.

Come già anticipato, infatti, ciascuno dei ricorrenti è stato invitato a precompilare la scheda anagrafica – che, lo si ribadisce, recava impresso lo stesso codice alfanumerico del modulo risposte – ed a riporla prima all'interno di una busta chiusa, ma non sigillata (come poi sarebbe stata invece la busta contenente il modulo risposte da inviare al CINECA), e successivamente all'interno dello stesso plico da cui era stata estratta.

Per inciso, non è superfluo sottolineare come tale busta (quella consegnata appositamente dall'Università in loco e non prevista nel DM) fosse assolutamente trasparente e come pertanto fosse agevole, per chiunque vi avesse interesse, estrapolare i dati anagrafici del singolo studente indicati nella scheda, attraverso una semplice pressione volta a fare aderire la stessa busta al suo contenuto.

Tale busta è rimasta sul banco per tutta la durata della prova, con ovvie possibilità per commissari e vigilanti di prenderne comunque visione, secondo le modalità sopra descritte, e risalire alla identità del candidato (per poi associarvi il codice dell'elaborato) già durante l'espletamento dei test.

Non a caso, in qualsivoglia altro concorso pubblico, la scheda anagrafica, una volta compilata, viene inserita in una busta chiusa, sigillata e di certo non trasparente, sic!

A ciò si aggiunga che sempre tale plico contenente oltre la scheda anagrafica, anche il modulo risposte non utilizzato ed il modulo questionari (tutti recanti il medesimo codice ALFANUMERICO identificativo), è stato sigillato solo a chiusura dei verbali (si veda a titolo esemplificativo quanto sul punto descritto alla pag. 2 del

verbale della Commissione prodotto sub doc. n. 3) e quindi, come detto, circa 4 ore dopo la fine della prova, rimanendo così a disposizione di chi, in malafede, poteva avere interesse a visionarne il contenuto, ai fini di cui sopra (identificazione del candidato).

Alla luce delle superiori considerazioni e orientamenti, si può pertanto ritenere senza tema di smentita come le particolari modalità con le quali si è svolta, nel caso di specie, la selezione per l'accesso ai Corsi di Laurea in discussione anche per l'anno accademico 2014-2015, non abbiano fornito sufficienti garanzie per l'anonimato degli elaborati e dei candidati, con tutto ciò che ne consegue in termini, come detto, di vizi del procedimento e del provvedimento, che ne inficiano inevitabilmente la legittimità.

La conoscenza, prima della compilazione dei questionari stessi, del "codice identificativo" o c.d. "codice prova" abbinato a ciascun candidato - la cui funzione è (o dovrebbe essere) quella di consentire soltanto ex post l'abbinamento della scheda anagrafica con la prova corretta - ha determinato l'irrimediabile lesione del diritto all'anonimato ed alla segretezza della prova (cfr ex multis T.A.R. Molise sentenza n. 396/2013, T.A.R. Palermo n. 121/2014, 792/2014, 793/2014).

Secondo un ormai granitico orientamento giurisprudenziale nelle prove selettive assume fondamentale rilievo il principio dell'anonimato degli elaborati, quale garanzia ineludibile di serietà della procedura e di funzionamento del meccanismo meritocratico (si vedano, ex plurimis, Consiglio di Stato, VI, sent. n. 1928/2010, C.G.A. sent. n. 466/2013).

Come osservato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella già richiamata sent. n. 26/2013 del 20.11.2013, fatta propria anche dalle recentissime pronunce del TAR Palermo (le nn. 121, 792 e 793 del 2014) il principio dell'anonimato in tutte le pubbliche selezioni costituisce il diretto portato dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo, a priori, la par condicio tra i candidati.

Il criterio dell'anonimato, pertanto, assume una valenza generale ed incondizionata, traducendosi nell'osservanza di una serie di cautele e accorgimenti volte a garantirne il rispetto.

Ne consegue che, allorquando "l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una

violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. n. 26/2013).

Sulla base di queste premesse, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza più volte citata, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione”.

Inoltre, non varrebbe a nulla obiettare, ad esempio, “che l'identificazione del candidato, cui far risalire l'elaborazione della prova, presupporrebbe una collaborazione di quest'ultimo, in quanto unico possessore del codice identificativo. Ogni violazione del principio dell'anonimato delle prove ed ogni aggiramento del principio stesso presuppone potenzialmente una collaborazione del candidato che intende avvantaggiarsi dall'identificabilità delle proprie prove di concorso. Pertanto la violazione del principio dell'anonimato nella correzione delle prove ne vizia in radice lo svolgimento ed implica l'annullamento delle prove stesse (...)” (Consiglio di Stato, parere n. 4233/2013 e T.A.R. Molise sent. n. 396/2013).

Fermo restando, infatti, quanto chiarito dalle sopra citate sentenze amministrative in ordine alla sufficienza di “un rischio soltanto potenziale” di una lesione dell'imparzialità in sede di correzione, va osservato come la fantasia nelle possibilità di alterazione dei risultati non abbia limiti: ciò che rileva è la palese violazione della regola dell'anonimato, inteso come non identificabilità dell'autore, prima dell'attribuzione del punteggio.

In ogni caso, non pare poi così difficile ed improbabile una manipolazione concreta dei compiti.

Basterebbe, infatti, che il candidato lasciasse deliberatamente in bianco tutte o alcune delle caselle di risposta contenute nel suo modulo, che poi verrebbero “annerite” da chi di dovere subito prima di essere passate nel lettore ottico, come peraltro sostenuto dalle varie sentenze dei vari Tribunali Amministrativi d'Italia.

Al tirar delle somme, imprimendo sui singoli elaborati il codice identificativo, nella sua duplice estrinsecazione di codice a barre e codice alfanumerico, l'Amministrazione ha di fatto reso più spedita la correzione delle prove, ma a totale discapito della relativa segretezza.

Esigenza che sarebbe stata in egual modo garantita, apponendo sulla documentazione d'esame, il solo codice a barre (così come peraltro prevedeva espressamente il DM, al punto 7 dell'allegato 1) leggibile solo con apposite strumentazioni elettroniche, e non anche il codice alfanumerico che, oltretutto facilmente memorizzabile, corrispondeva allo username consegnato ai candidati per l'accesso riservato al sito del MIUR.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DM 85/2014 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 D.P.R. 686/1957 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 D.P.R. 487/1994 VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELLA TRASPARENZA E DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

I provvedimenti impugnati risultano viziati sotto un ulteriore e altrettanto rilevante profilo.

Tralasciando ogni considerazione relativa alla circostanza per cui, in molte aule ove si sono svolte le prove, i ragazzi erano seduti l'uno accanto all'altro e non con un posto vuoto tra i medesimi, in palese violazione del citato D.P.R. n. 686/1957, non è superfluo in questa sede sottolineare, altresì, come l'art. 12 del D.M. n. 85/2014, al secondo comma, preveda espressamente che "i bandi di concorso definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei", demandando agli atenei delle diverse Università l'individuazione degli accorgimenti relativi all'identificazione dei candidati.

Tali accorgimenti, invero, hanno come precipuo scopo quelli di evitare che avvengano scambi di plichi o veri e propri scambi di identità tra i partecipanti.

A fronte di tale previsione normativa, il bando di concorso pubblicato dall'Ateneo di Catania si è, tuttavia, limitato a prevedere che l'identità dei candidati venisse accertata solo ed esclusivamente al momento dell'ingresso in aula e non anche – come sarebbe stato corretto fare - al termine della prova, determinando così una grave violazione della trasparenza e della par condicio nei concorsi pubblici.

A differenza, cioè, di quanto accaduto in occasione dei test di settembre 2013 (ma anche dei precedenti), in cui la commissione aveva - seppur in maniera parzialmente illegittima - provveduto ad identificare i candidati per ben tre volte (all'inizio della prova, durante la stessa tramite l'esibizione del documento di identità sul banco unitamente alla scheda anagrafica, e alla consegna degli elaborati), nella fattispecie oggi rimessa all'attenzione di codesto Tribunale Amministrativo, gli studenti sono stati identificati soltanto all'atto dell'accesso in aula, come è dato evincersi dalla ricostruzione delle operazioni contenuta nei verbali di gara allegati.

Ed invero, a pag. 2 del verbale della Commissione, oggi avverso, stabilisce solo ed esclusivamente che : "Alle ore 8:00 hanno inizio contemporaneamente nei diversi settori le procedure di riconoscimento....Alle ore 10:30 terminate le procedure di riconoscimento, si dà lettura delle istruzioni per la compilazione del modulo risposte, comunque distribuite a tutti i candidati".

In assenza di specifiche indicazioni in ordine alla identificazione dei candidati nella fase di consegna dell'elaborato, di cui non v'è traccia, tale modus operandi ha, di fatto, determinato la violazione della par condicio dei concorrenti, della trasparenza e dell'imparzialità nei concorsi pubblici, rendendo quanto mai concreto il rischio di veri e propri scambi di identità tra i candidati, che in tutte le procedure selettive è da sempre scongiurato dall'identificazione degli stessi, non solo al momento dell'inizio della prova, ma soprattutto all'atto della consegna definitiva del compito.

Valga, come esempio, la seguente ricostruzione.

Tizio, studente che ha interesse ad entrare nella facoltà di medicina ma che sa di non essere in grado di superare i test di ammissione, si mette preventivamente d'accordo con Caio, ragazzo che al contrario è molto preparato ma non ha interesse ad immatricolarsi effettivamente alla facoltà in parola (si consideri, infatti, che ai test in discussione può partecipare chiunque, senza limiti di età, professione, laurea, dottorato, perfino gli stessi studenti già immatricolati a medicina, salvo poi rinunciare all'immatricolazione, e che l'iscrizione al test avviene online, sulla base di una scarna dichiarazione proveniente dallo stesso richiedente (si veda sul punto art. 2 allegato n. 2 al D.M. 85/2014).

E ciò allo scopo di consentire all'uno di svolgere il compito a nome dell'altro.

Infatti, come già rilevato, un dato compito (ossia il modulo risposte) diventa di quel candidato nel momento in cui la corrispondente scheda anagrafica (quella cioè contenente lo stesso codice identificativo alfanumerico) viene compilata con i dati di quel medesimo candidato (sono sufficienti, a tal fine, nome, cognome, luogo e data di nascita, dati più che facilmente memorizzabili).

Tornando all'esempio, nulla impedisce allora a Tizio di compilare il modulo risposte, riempiendo la scheda anagrafica con i dati di Caio, il quale, al contempo, ha invece sostenuto la prova fornendo le risposte corrette e compilando ovviamente il relativo modulo anagrafica con i dati di Tizio.

Così come nulla impedisce ad entrambi i concorrenti di consegnare effettivamente tali elaborati senza che qualcuno possa accorgersi dello scambio di persona, atteso che – lo si ribadisce – i candidati vengono identificati soltanto all'atto dell'ingresso in aula, ma non (giustamente) durante l'esame né – e questo è il punto dolente – all'atto della materiale consegna!

Questo semplicissimo esempio rende l'idea di come la procedura selettiva in parola risulti essere gravemente viziata anche sotto il profilo relativo alla lesione della par condicio dei concorrenti per la mancata verifica dell'effettiva identità degli stessi al momento della consegna del proprio elaborato.

Nel tentativo di "correggere il tiro" rispetto a quanto accaduto in occasione dei test di settembre 2013, l'Amministrazione si è preoccupata di eliminare l'obbligo di esibizione, sul banco, durante tutta la prova, della

carta di identità (soprattutto alla luce delle diverse sentenze dei giudici amministrativi che hanno stigmatizzato tale circostanza, da considerare come "aggravante" rispetto ad un vizio genetico della procedura selettiva in esame) non curandosi, tuttavia, del fondamentale obbligo di identificazione dei candidati all'atto della consegna degli elaborati.

Obbligo che, per inciso, era stato osservato, seppur in maniera parzialmente illegittima (ci si riferisce, come detto, alla circostanza per cui l'identificazione avveniva anche durante l'espletamento della prova), fino a quel momento.

In definitiva, così operando, l'Amministrazione ha nuovamente fatto un buco nell'acqua, determinando una ancor di più rilevante e grave violazione dei principi fondamentali della par condicio e della trasparenza nei concorsi pubblici, per come sopra ampiamente spiegato.

Ad ulteriore riprova della palese illegittimità della graduatoria unica oggi impugnata e dell'ormai superato impianto organizzativo che regola l'accesso alle Facoltà a numero chiuso, questa difesa non può esimersi dal far rilevare quanto accaduto in quel di Bari, con la sparizione o smarrimento, che dir si voglia, del pacco contenente n. 50 plichi contenenti altrettante schede anagrafiche, moduli risposte e questionari.

Tale incredibile "accadimento" che già costituisce oggetto di apposita indagine da parte della locale Procura della Repubblica, ha determinato l'altrettanto eccezionale risultato (non era mai successo prima, sic!) di vedere positivamente collocati nella graduatoria nazionale ben 6 studenti, tra i primi 100 posti, che avevano sostenuto i test in loco.

E ciò con inevitabili ripercussioni "a cascata" su tutti gli altri candidati che si sono visti conseguentemente "scivolare" in graduatoria, perdendo così il diritto all'immatricolazione, per effetto non solo di tali 6 colleghi, ma anche di tutti quelli che, sempre a Bari, hanno potuto "godere" delle medesime "agevolazioni".

Fermo quanto sopra, occorre adesso interrogarsi circa le conseguenze derivanti dall'illegittimità della graduatoria impugnata nei termini sopra chiariti.

Sul punto è opportuno rilevare che la costante e sicuramente attenta giurisprudenza amministrativa, una volta ritenuta impraticabile per ovvie ragioni la soluzione dell'annullamento integrale della prova, che non soddisferebbe, se non in limitatissima parte, le pretese di parte ricorrente e che avrebbe pesantissimi effetti pratici (come ad es. il sostanziale azzeramento del primo anno del corso di laurea in questione per tutti i partecipanti), ritiene, pertanto, opportuno optare per la soluzione dell'**ammissione in soprannumero** dei ricorrenti al corso di laurea, considerata la più idonea, rispetto alle altre, a contemperare i diversi interessi in

gioco (cfr. C.G.A. sent. n. 466/2013; T.A.R. Sicilia di Palermo, Sez. I, sentenze nn. 121/2014, 792/2014 e 793/2014; T.A.R. Toscana sent. n. 1105/2011; Consiglio di Stato sent. n. 3672/2011; T.A.R. dell'Emilia n. 1532/2008; T.A.R. Sicilia di Catania sent. n. 1528/2008).

Ed invero, tale soluzione fa sì che non venga pregiudicata la posizione di tutti gli altri concorrenti utilmente graduati e "incolpevolmente" ammessi al corso di laurea in questione, che verrebbero penalizzati per una mancanza per lo più imputabile all'Amministrazione resistente.

Al tirar delle somme, ciò di cui si chiede l'annullamento in prima istanza non è tanto la graduatoria nella sua interezza, quanto piuttosto il diniego di ammissione al corso di laurea prescelto come derivato da un procedimento viziato nei termini innanzi descritti, in aderenza con quanto già stabilito dalla giurisprudenza amministrativa chiamata a pronunciarsi sul punto (cfr. ex multis T.A.R. Palermo sent. 457/2012; T.A.R. Lombardia sent. 927/2011; T.A.R. Catania sent. 1528/2008; Consiglio di Stato parere n. 3672/2011).

In via subordinata, ove non si dovesse accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio ed ammissione al corso di laurea prescelto, si formula, ex art. 30 c.p.a., apposita istanza di risarcimento in forma specifica, affinché venga ordinata alle Amministrazioni resistenti l'adozione del provvedimento di ammissione, anche in soprannumero, al corso di laurea stesso.

Non v'è chi non veda, infatti, come a causa dell'accertata illegittimità della procedura selettiva in discussione e dei conseguenti provvedimenti amministrativi impugnati, i ricorrenti siano stati privati della possibilità di iscriversi alla facoltà cui aspiravano e di esercitare il diritto allo studio costituzionalmente garantito, subendone i relativi danni.

Va, altresì, rilevato che la domanda di risarcimento in forma specifica qui formulata, può essere valutata anche ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., secondo cui "quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto, se sussiste l'interesse ai fini risarcitori".

Quanto ai presupposti del danno risarcibile, questi non possono che ritenersi sussistenti.

Più precisamente, è dato rinvenirsi il provvedimento illegittimo (l'atto di esclusione dal Corso universitario), l'evento dannoso (la perdita della possibilità di frequentare il Corso) e l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità, conseguente al mancato rispetto della regola di anonimato (cfr. T.A.R. Molise sent. 396/2013).

SULL'ISTANZA CAUTELARE.

Sul fumus, sono gli stessi motivi di ricorso sopra articolati, corroborati dalle molteplici pronunce giurisprudenziali richiamate, tutte di medesimo tenore, a far ritenere la pretesa oggi spiegata dai ricorrenti, molto più che una parvenza di diritto.

Sul periculum in mora, appare quantomeno opportuno che i ricorrenti, onde evitare la perdita di uno o più anni accademici nell'attesa che l'odierno giudizio venga definito e comunque stante l'approssimarsi dell'anno accademico 2014/2015 (il cui inizio è fissato per il mese di ottobre), siano ammessi anche con riserva ai corsi di laurea prescelti e ciò in aderenza con quanto in più di un'occasione stabilito dal Consiglio di Stato e dai giudici di merito su fattispecie pressoché analoghe (cfr. Cons. Stato Ord. nn. 293/08, 6305/05 e 351/06, nonché più recentemente le ordinanze rese dallo stesso Consiglio di Stato nei procedimenti rubricati ai nn. 2606, 3110 e 3111 del 2014).

Tutto quanto sopra premesso, si conclude perché

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Previo accoglimento dell'istanza cautelare e conseguente adozione di ogni misura atta a salvaguardare il diritto dei ricorrenti ad essere iscritti al corso di laurea da loro prescelto, in via principale, annullare il diniego di ammissione e comunque gli atti impugnati in parte qua e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, riconoscendo il diritto degli stessi, anche quale risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a., ad essere ammessi al corso di Laurea prescelto.

Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'ammissione dei ricorrenti, anche in soprannumero, al Corso di Laurea prescelto.

In via istruttoria, si allegano i seguenti documenti:

- 1) DM 85/2014 con relativi allegati*
- 2) Decreto Rettoriale n. prot. 13626 del 7.2.2014 dell'Università degli Studi di Catania*
- 3) Decreto Rettoriale di rettifica prot. 31919 del 17.3.2014*
- 4) Verballi della Commissione del Concorso dell'Università di Catania e verballi di settore*
- 5) Copia Moduli riposte, foglio contenente username e password e stralcio della graduatoria per ciascuno studente*
- 6) Sentenza T.A.R. Palermo n. 121/2014;*
- 7) Sentenza TAR Palermo n. 792/2014*
- 8) Sentenza TAR Palermo n. 793/2014*
- 9) Sentenza T.A.R. Palermo n. 457/2012;*

10) Sentenza Consiglio Di Stato n. 26/2013;

11) Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 466/2013;

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

S.J

Catania li, 18.06.2014

Avv. Francesco Lo Presti

Avv. Carlo Fratello

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si conclude perchè

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

Previo accoglimento dell'istanza cautelare e conseguente adozione di ogni misura atta a salvaguardare il diritto dei ricorrenti ad essere iscritti al corso di laurea prescelto, in via principale, annullare il diniego di ammissione e comunque gli atti impugnati in parte qua e solo per quanto di interesse dei ricorrenti, riconoscendo il diritto degli stessi, anche quale risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a., ad essere ammessi al corso di Laurea prescelto.


Per l'effetto, ordinare all'Amministrazione resistente l'ammissione dei ricorrenti, anche in soprannumero, al Corso di Laurea prescelto.

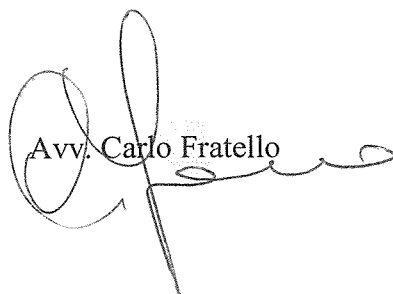
In via istruttoria, si chiede a codesta Autorità l'acquisizione d'ufficio del fascicolo di parte depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia sede di Catania, di cui in ogni caso si deposita copia unitamente al presente atto.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio.

S.J

Palermo/Roma li 17.10.2014

Avv. Francesco Lo Presti


Avv. Carlo Fratello


Deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni fase, stato e grado del giudizio da proporre in riassunzione innanzi al TAR Lazio a seguito dell'ordinanza collegiale n. 2578/2014 resa dal Tar Sicilia di Catania, reclamo ed esecuzioni comprese, gli Avv.ti Carlo Fratello e Francesco Lo Presti. Conferiamo ai predetti procuratori ogni e più ampia facoltà di legge in essa compresa quella di sottoscrivere atti, rendere l'interrogatorio libero, transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, anche per garanzia impropria, proporre domande riconvenzionali, rinunciare a singoli atti del giudizio, rinunciare al giudizio e rinunciare all'azione, accettare le rinunzie al giudizio e agli atti, nominare C.T. di parte. Autorizziamo i predetti legali a farsi sostituire con professionisti di loro fiducia nell'adempimento del mandato. Presa visione sull'informativa dei dati sensibili esprimo il consenso previsto dalla legge 675/1996 in relazione al trattamento dei dati personali da parte del vostro studio per le finalità indicate, nonché il consenso alla diffusione e trasferimento all'esterno dei dati stessi. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell' Avv. Giulia Lo Presti in Roma, Via Taro 25.

Giulia Lo Presti
Roberto Mancuso
Domenico D'Amico
Giuditha Pistone
Antonio Guochi
Francesco Ruggiero

Vera ed autentica la superiore firma

Avv. Carlo Fratello

Avv. Francesco Lo Presti

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno del mese di ad istanza dei sigg.ri Loreface Nunzio + 5
e dell'Avv. Carlo Fratello, Io sottoscritto U.G. dell'Ufficio Unico Notifiche della Corte
d'Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto a:

- Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore p.t. con sede in Catania, Piazza
Uni rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore **6** Zona **104**

CASSA **4** /2014 Cron. 16.082 Dest. 1/3 Data Ric. 29/10/2014

Trasf. 3,09 Sp.postale 0,00

Richiedente: **AVV.TI FRATELLO-LO PRESTI**

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore **6** Zona **104**

CASSA **4** /2014 Cron. 16.082 Dest. 2/3 Data Ric. 29/10/2014

Trasf. 0,00 Sp.postale 0,00

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA **4** /2014 Cron. 16.082 Dest. 3/3 Data Ric. 29/10/2014 Trasf. 0,00 Sp.postale 8,95

Richiedente: **AVV.TI FRATELLO-LO PRESTI**

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
FAIA CLAUDIO



CONTRADA BORGONOVIO / VIA ON PIO LA TORRE, 9 - 95034 BRONTE (CT)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata _____



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014 il giorno del mese di ad istanza dei sigg.ri Loreface Nunzio + 5
e dell'Avv. Carlo Fratello, Io sottoscritto U.G. dell'Ufficio Unico Notifiche della Corte
d'Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto a:

- Università degli Studi di Catania, in persona del Rettore p.t. con sede in Catania, Piazza

Università 2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma,
via dei Portoghesi, 12;

- Faia Claudio, dom.to in Contrada Borgonovo, Via On. Pio La Torre, 9 - 95034 Bronte (CT)

ORIGINALE

Cassa: **4** /2014

Cron.: **16.082**


N.dest.: 3

Data Ric. **29/10/2014**

**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

URGENTE



SPECIFICA

Diritti	11,63
Trasferte	3,09
10% trasferte	0,31
Dir.autenticaz.	0,00
Spesa postale	8,95
Bolli	0,00
Tot. specifica	23,98

Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV.TI FRATELLO-LO PRESTI**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **29/10/2014**

L'ufficiale Giudiziario _____

